

# Considerazioni introduttive alla sessione dedicata alla “autoresponsabilità nella sua applicazione concreta”

*Enrico Mario Ambrosetti,  
Università degli Studi di Padova*

Prima di svolgere alcune brevi osservazioni mi preme ringraziare il Prof. Ronco e la Prof.ssa Helfer per l'invito a partecipare a questo importante convegno volto ad esaminare gli aspetti problematici connessi alla c.d. autoresponsabilità in diritto penale. Nel corso di questi ultimi anni i tradizionali rapporti fra l'Università di Innsbruck e quella di Padova si sono arricchiti di importanti incontri di studio aventi ad oggetto settori diversi della materia penale. E di questo il merito principale va a Mauro Ronco e Margaret Helfer.

Ciò detto, entro ora nel tema del mio breve intervento. Innanzitutto, mi permetto di rilevare che il titolo della sessione può sembrare in parte riduttivo. È infatti proprio nella “concreta applicazione” giudiziale che oggi si può comprendere quale sia il “reale volto” dell’illecito colposo. In tal senso le tre relazioni che verranno tenute saranno sicuramente illuminanti in ordine ai diversi temi assegnati.

Da parte mia voglio portare all’attenzione solamente alcuni aspetti, prendendo le mosse dal settore del diritto penale del lavoro. In effetti, la giurisprudenza in tema di concorso del lavoratore al verificarsi dell’infarto è emblematica dell’atteggiamento tenuto dai giudici in ordine al tema dell’autoresponsabilità. Come noto, nella stragrande maggioranza dei casi il problema viene risolto sul piano dell’accertamento causale, ed in particolare su quello del concorso di cause. Ed è parimenti conosciuta la posizione della Suprema Corte, fermamente orientata – a prescindere delle diverse formule utilizzate nelle sentenze – ad ammettere, solo in casi eccezionali, un effetto interruttivo del nesso causale ai sensi dell’art. 41, co. 2 c.p. alla condotta imprudente del lavoratore.

A tale proposito, ritengo innanzitutto significativo il fatto che nell’ambito della sicurezza del lavoro la rilevanza dell’autoresponsabilità si collochi sul piano del nesso causale e non su quello della colpa. In altre parole, la Suprema Corte ritiene che il comportamento imprudente del lavoratore non esoneri mai il datore di lavoro sotto il profilo del mancato rispetto della regola cautelare. Tale circostanza sembrerebbe indicativa di una posizio-

ne giurisprudenziale restia ad impostare – almeno in questo ramo – il ruolo della autoresponsabilità sul versante del c.d. elemento psicologico del reato.

Tuttavia, se si sposta l'attenzione ad altri settori, si deve prender atto che la questione in esame viene letta in modo sostanzialmente diverso. Il riferimento è all'infortunistica stradale e all'attività sanitaria. In entrambe già da tempo ha avuto ingresso il c.d. principio di affidamento. Per la precisione, dapprima in ambito medico e poi – con una sentenza del 2009 – anche in quello stradale, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'accertamento della condotta colposa assume rilievo anche la condotta imprudente del terzo ove questa non sia prevedibile in concreto. Quindi, con riguardo a questi diversi campi, il rilievo dell'autoresponsabilità non viene necessariamente ricondotto alla verifica del nesso causale e della eventuale presenza di fattori interruttivi dello stesso, ma assume rilevanza anche nel diverso momento dell'accertamento della colpa.

Vi è, poi, il tema della responsabilità penale per la morte di un assunto-re di sostanza stupefacente. In tale ambito, è nota la rigorosa posizione della giurisprudenza, la quale – salvo alcune isolate pronunce – ha escluso una diversa rilevanza dell'assunzione della sostanza stupefacente, a seconda che questa sia volontaria o, viceversa, condizionata da fattori che ne influenzano il relativo compimento. Va da sé che questo differente atteggiamento nasce dal fatto che qui la questione dell'autoresponsabilità si colloca in una attività illecita di base, nell'ambito della quale il rispetto di una regola cautelare potrebbe – ma non necessariamente – essere valutato in modo diverso. Certo è che, spaziando da un settore all'altro, si deve prendere atto come il medesimo problema venga affrontato secondo approcci profondamente diversi fra loro e con conseguenti differenti soluzioni.

In buona sostanza, tale varietà di risposte non può che suscitare l'interesse dello studioso del diritto penale, per il quale si pone il naturale interrogativo circa le ragioni che portano la giurisprudenza a seguire prospettive difformi con riguardo alla tematica dell'autoresponsabilità. Si aprono, quindi, plurimi spazi di ricerca.

Fra questi, preliminare è sicuramente quello attinente all'inquadramento – sul piano della teoria del reato – degli effetti derivanti da una condotta della persona offesa del reato che abbia contribuito alla realizzazione dell'illecito. Come si è avuto modo di sottolineare, dal panorama giurisprudenziale emerge un quadro differenziato: in alcuni settori – sicurezza del lavoro – il tema viene affrontato e risolto sul piano del nesso eziologico, in altri – infortunistica stradale e attività sanitaria – sotto il profilo della attribuibilità colposa. In effetti, è solo all'esito di un coerente inquadramento – sul piano della teoria del reato – del fenomeno della autoresponsabilità che

si può svolgere una critica motivata in merito alle discordanze e contraddizioni emergenti oggi nella giurisprudenza *in subiecta materia*.

E proprio in simile prospettiva le relazioni dei professori Militello e Castronuovo e del consigliere Dovere potranno dare un importante contributo sia sul piano della dogmatica, sia su quello di una concreta verifica in ordine alla correttezza dei risultati cui oggi perviene l'applicazione giudiziale.

